

TI_GERICHTE 17.2014.169 vom 16. Oktober 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-10-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.169

FR: TI_GERICHTE 17.2014.169 du 16 octobre 2014

IT: TI_GERICHTE 17.2014.169 del 16 ottobre 2014

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Giusta l'art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un'importante eccezione, secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha precisato che, nell'ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell'art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l'appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l'Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell'art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

E. 1.3

Sono confermate, per il giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa di giustizia e dei disborse stabilite in prima sede. 2. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'500.- - altri disborse fr. 200.- fr. 1'700.- sono interamente posti a carico di AP 1 e, per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato. 3. La nota professionale dell'avv. DI 1 è approvata per: onorario fr. 2'464.15 spese fr. 253.00 totale fr. 2'717.15 a carico dello Stato, fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP.

E. 1.13

era di valore inferiore a quanto ritenuto dai primi giudici - e contestando l'esistenza dell'aggravante dell'aver agito per mestiere. In considerazione dei nuovi accertamenti di fatto richiesti e della derubrica dei furti, egli chiede, come visto, che la pena a suo carico sia limitata a 15 mesi e che essa venga sospesa condizionalmente (dichiarazione di appello 26.8.2014, pag. 2). Presenza di una seconda persona

E. 2

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Bernasconi e al., in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 10, n. 24, pag. 49; ad art 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF del 23 aprile 2010 inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc. 6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Vita e precedenti penali dell'appellante

E. 3

Al riguardo, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, si riprende quanto indicato dai primi giudici: " 1. AP 1 è nato il _____ a _____ in _____. Al Procuratore Pubblico ha così riassunto la sua vita: siamo 7 fratelli di cui 2 sono già morti e salvo me, tutti vivono in _____. Mio padre è morto e faceva autista di autobus. Mia madre è casalinga e vive in _____. Ho fatto le scuole dell'obbligo solo fino alla seconda secondaria (media in Svizzera) e poi ho lavorato in diversi settori senza acquisire nessun diploma. Nel 2006 sono venuto in Italia lavorando in una ditta che fabbricava microchip industriali ma dopo 6 mesi ho perso il lavoro. Ho poi lavorato in nero facendo l'imbianchino, l'idraulico e un po' di tutto. Ho sempre vissuto a _____ all'indirizzo summenzionato. Avevo avuto il permesso di soggiorno per 5 anni in Italia che però è già scaduto dal 2011 e quindi ora vivo da clandestino in Italia. Mia moglie è italiana e l'ho sposata nel 2009 mentre ero in carcere. Con lei però ho convissuto già da almeno 20 anni perché lei è cittadina italiana ma nata in _____. Con lei ho vissuto sia in _____

sia in _____ per alcuni anni e ho avuto da lei un figlio che ora ha 13 anni (nato nel 2000). Lei è venuta in Italia già nel 2002 e io l'ho raggiunta poi nel 2006. Da lei sono separato dal 2011 quando sono uscito dal carcere. Sono stato poi in comunità e ho vissuto per diverso tempo a _____ e poi ancora a _____. Ho il domicilio legale presso ancora la residenza di _____ dove vive mia moglie ma praticamente io ho sempre vissuto dal 2011 in giro presso conoscenti e amici. Ho diversi debiti per un ammontare che nemmeno ricordo. Vivo in sostanza di che riesco a racimolare ogni giorno facendo lavoretti spiccioli in nero. Le medicine per l'HIV me le prescrive il dottor _____ dell'Ospedale _____ di _____. È però da diverso tempo che non vado da lui per paura di essere arrestato, e le medicine me le manda mia mamma _____” (VI PP 30.11.2013, AI 2, pag. 5-6). Nell'ambito dell'interrogatorio dibattimentale egli ha dichiarato: “ Voglio precisare che sono arrivato a _____ nel dicembre del 2006. Ero venuto a cercare un futuro in Italia in quanto mia moglie è malata, ha l'HIV e ha dovuto fare un intervento di protesi all'anca. Inizialmente sono venuto da solo, volevo cercare un lavoro per dare un futuro migliore alla mia famiglia. Ho lavorato in nero, ho svolto diverse attività. D : Il Presidente mi chiede di indicare quale professione svolgevo prima del mio arresto e quale reddito ne traevo. R: quando ho lavorato con il permesso di soggiorno guadagnavo l'000 euro al mese. Quando ho perso il permesso lavoravo per 2 euro all'ora.” (verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento). Relativamente al suo consumo di stupefacenti, l'imputato ha dichiarato dinanzi al PP di assumere cocaina 2-3 volte alla settimana (VI PP 30.11.2013, p. 3), precisando in sede di dibattimento che “assumevo cocaina quando capitava in modo occasionale ” (verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento). 2. Quo ai suoi precedenti penali, l'imputato è incensurato in Svizzera (AI 4). Per contro, in Italia egli è stato oggetto di due procedimenti penali. Il primo ha portato alla condanna a 8 anni di detenzione e alla multa di EUR 1'000.00 per i titoli di rapina, detenzione illegale di armi, lesione personale, ricettazione e associazione per delinquere pronunciata in data 14.06.2010 dalla Corte di appello di Milano. Il secondo a un'ammenda di EUR 60.00 pronunciata in data 22.06.2010 dal Tribunale di Parma (AI 12). Sui suoi precedenti, AP 1 ha dichiarato: “ È vero che in Italia sono stato condannato per rapina aggravata e per porto abusivo di armi, assieme ad altri miei correi e ho scontato 3 anni e 8 mesi di detenzione tra il 2008 e il 2011. Il PP mi fa presente che risulta che io sono ricercato in Italia, sempre per rapina anche per l'espiazione di una ulteriore pena di 3 anni, 9 mesi e 4 giorni. Sapevo di questa ricerca in Italia ma siccome sono andato in comunità terapeutica per la droga durante tre mesi, secondo me è la stessa pena che io dico di avere già espiaato” (verbale PP 30 novembre 2014, pag. 4). Durante il dibattimento l'imputato ha spiegato: “ Sono stato condannato e ho fatto 3 anni e 8 mesi di detenzione (poco più di metà della condanna). Poi sono stato affidato a una comunità. Non avendo rispettato questo affidamento devo scontare la pena residua di 3 anni e 5 mesi.” (verbale imputato, allegato 1 al verbale del dibattimento). Quanto sostenuto dall'imputato risulta anche dalla documentazione agli atti (allegato 3 al rapporto di polizia AI 31).” (sentenza impugnata, consid. I.1 e I.2, pag. 9 e 10)

E. 3.1

Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

E. 3.2

La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808

Torricella-Taverne, allegando l'originale del presente dispositivo e la nota d'onorario. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Ministero Pubblico della Confederazione, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano P_GLOSS_TERZI P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente

La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

E. 4

Altrettanto viene fatto riguardo le circostanze dell'arresto: “ 1. L'imputato è stato fermato dalle Guardie Federali di Confine in data 29 novembre 2013 presso il valico doganale di Chiasso-Brogeda, mentre circolava alla guida della vettura Ford Focus con targhe _____, in direzione dell'Italia. Nell'ambito del controllo, AP 1 si è legittimato presentando la licenza di condurre _____ e il passaporto _____ intestati a _____, _____, risultati contraffatti. Nell'ambito del controllo del veicolo sono inoltre stati rinvenuti attrezzi da scasso e oggetti risultati essere provento di furto (cfr. rapporto d'arresto, AI 1). Peraltro, in concomitanza con il fermo dell'imputato, gli accusatori privati _____ e _____ hanno richiesto l'intervento delle autorità in quanto, le loro abitazioni erano state oggetto di furto con scasso (cfr. rapporto d'arresto, AI 1). Gli oggetti sottratti sono stati poi riconosciuti tra gli oggetti presenti nell'autovettura di AP 1 mentre che, in parte, gli altri oggetti rinvenuti sono risultati refurtiva di altri furti commessi (cfr. AI 31). Da successivi controlli è altresì emerso che la vettura condotta era priva della necessaria copertura assicurativa ed era intestata a tale _____, prestante nome già noto alle autorità (allegato 4 al rapporto di polizia AI 31). Solo in data 9 gennaio 2014 l'identità dell'imputato ha potuto essere stabilita mediante passaporto argentino trasmesso dal suo legale (AI 27). Le verifiche esperite sul nominativo di AP 1 hanno permesso di stabilire che a suo carico erano pendenti tre mandati di cattura emanati dai Cantoni Zurigo, Nidwaldo e Argovia per i titoli di furto e furto, danneggiamento e violazione di domicilio (cfr. allegato ad AI 1). Nei confronti dell'imputato era inoltre pendente un ordine di cattura internazionale emanato dall'Italia (allegato 3 al rapporto di polizia AI 31) siccome ricercato per l'espiazione della pena residua di cui si è detto (cfr. supra, punto 2).” (sentenza impugnata, consid II.1, pag. 10 e 11)

E. 5

In sintesi, dopo alcune iniziali negazioni, già durante l'inchiesta, AP 1 ha ammesso di essere l'autore dei furti che gli erano addebitati dagli inquirenti e di cui, poi, è stato riconosciuto autore colpevole dai primi giudici. Riguardo ai furti indicati ai punti 1.1 - 1.6 dell'AA, il qui

appellante ha detto sia in inchiesta che al primo dibattimento di averli commessi insieme a un'amica, di cui, però, non ha dato le generalità. I primi giudici non hanno creduto all'esistenza di questa correa. Queste le loro considerazioni: "È bene sin da subito rilevare che la Corte non ha ritenuto credibile l'imputato quando asserisce di aver agito in correatà con questa fantomatica persona della cui esistenza non vi è agli atti alcuna traccia materiale o prova. Analogamente, anche l'accusa stessa sembra non aver considerato verosimile tale circostanza, tanto da neppure prospettare nell'atto d'accusa la circostanza aggravante della banda (art. 139 cpv. 3 CP). In primo luogo si osserva che AP 1 non ha fornito alcun elemento utile non solo a identificare _____, ma neppure di renderne credibile l'esistenza. In particolare, egli non ha di fatto fornito numero di telefono, indirizzo o semplicemente il cognome. Ha dichiarato di averla conosciuta a Milano circa un mese di prima di commettere i furti ma non ha specificato nulla di più. In secondo luogo, come si evince dal curriculum dell'imputato nonché dai periodi considerati anche nell'atto d'accusa che qui ci occupa, AP 1 non è di certo nuovo alla commissioni di reati e in particolare di furti. Non è credibile pertanto che sia stata "_____ " a coinvolgere l'imputato essendo egli già più che addentro all'ambiente. La Corte ha intravisto in questa chiamata in correatà un tentativo di AP 1 di limitare la sua responsabilità addossando parte delle colpe ad una terza persona che l'avrebbe trascinato nell'illegalità. Tuttavia, analizzando i precedenti penali dell'imputato, il fatto che egli ha vissuto in Italia per un periodo relativamente lungo senza lavorare, così come il fatto che sia i furti commessi in Svizzera interna che per la seconda parte di quelli commessi in Ticino egli abbia agito solo, gli attrezzi rinvenuti nell'autovettura di AP 1, si deve concludere che è l'imputato ad essere un professionista del furto e che quindi la presenza o meno della correa nulla muta alla sua posizione." (sentenza impugnata, consid. III.2, pag 14 e 15) Inoltre, AP 1 ha contestato l'ammontare della refurtiva ottenuta nei furti di cui ai punti 1.12 e 1.13 dell'AA. Nemmeno in questo caso le sue proteste hanno trovato udienza presso i giudici di primo grado: "In aula, l'imputato ha ammesso tutti i furti di cui al punto 1 dell'atto d'accusa precisando di non ricordare i dettagli di tutti gli episodi (allegato 1 al verbale del dibattimento) salvo poi contestare, per il tramite del suo difensore, la refurtiva di cui ai punti 1.12 e 1.13 in quanto, pur non rammentando esattamente l'entità della refurtiva sottratta, esclude di essersi appropriato di refurtiva per un valore così elevato. La Corte tuttavia non ha intravvisto alcuna ragione per discostarsi dai valori denunciati dai danneggiati (allegati all'AI 21) in favore della tesi dell'imputato. Non si può poi sottacere il fatto che AP 1 ha tentato di ridurre la propria responsabilità proprio nei due episodi in cui questa è maggiormente chiamata in causa, ovvero laddove è risultata esservi la refurtiva più ingente." (sentenza impugnata, consid. III.3, pag. 15) Appello

E. 6

AP 1 ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo, in sostanza, un diverso accertamento dei fatti - e meglio, che egli ha agito, nei furti di cui ai punti da 1.1 a 1.6, in correatà con un'amica e che la refurtiva nei due furti di cui ai punti 1.12 e

E. 7

Al riguardo, durante l'inchiesta, AP 1 ha dichiarato quanto segue: "aggiungo pure che non ero da solo, con me vi era un'amica di nome _____ che ho conosciuto a _____ circa un mese fa. Lei è di nazionalità spagnola e fa uso come me di cocaina. È stata lei ad avere l'idea di venire a fare i furti a _____. Questo poiché tutti e due avevamo bisogno di soldi. Preciso pure che io era la prima che venivo a _____. Preciso pure

che lei era con me solo per i furti avvenuti nel primo week end (22-24.11.2013), in quello in cui sono stato arrestato ero da solo (...) Voglio pure aggiungere che è stata _____ a farmi conoscere _____. Era il periodo in cui consumavamo cocaina insieme, _____ era il suo fornitore e me l'ha presentato. Inoltre anche l'autovettura con cui sono stato fermato ci è stata prestata da lui. Per quanto riguarda il resto della refurtiva rubata con _____ il week end del 22-24.11.2013 se l'è tenuta lei. Per la precisione avevamo l'accordo che lei avrebbe rivenduto la refurtiva ad una sua conoscenza e che ci saremmo trovati il giorno seguente (lunedì) verso il mezzogiorno al _____ di _____. _____ non si è presentata e non l'ho mai più rivista e nemmeno sentita (...) _____ mi ha pure fornito il passaporto falso e anche la licenza di condurre (...) per quanto riguarda _____ ha circa 30 anni, corporatura magra, alta circa cm 160/165, capelli castani lunghi fino sotto le spalle, ricci, occhi marroni, aveva la pelle chiara, ha un tatuaggio sul fondo della schiena (sembrava fossero delle ali), mi aveva detto che era nata a _____" (PG 11.12.2013, pag. 3 e 6, AI 13); " in quegli episodi che ho commesso con la _____, lei ha partecipato a pieno titolo ai furti anche perché lei era più brava di me. Per intenderci non si è limitata a fare da semplice palo. L'accordo con lei era di fare a metà per uno della refurtiva ma siccome io sono stato arrestato non ci siamo più visti e non ho ottenuto la mia metà. Di sicuro lei ha portato la refurtiva a _____ dove lei mi ha detto di avere già un suo ricettatore che pagava di più. Non ho altro da aggiungere sulla _____" (AI 33, PP 28.1.2014, pag. 3). Al dibattimento d'appello, AP 1 nulla ha aggiunto di significativo. Ha detto che con _____ egli ebbe una relazione sentimentale che non durò a lungo e, alla domanda della presidente, ha detto di non conoscerne il cognome.

E. 8

Come visto sopra (cfr. consid. 5 di questa sentenza), i primi giudici hanno argomentato abbastanza a lungo per sostenere la conclusione secondo cui, parlando di una correa, AP 1 ha mentito. L'indicazione, nel punto 1.1 del dispositivo, relativa ad un agire parzialmente in correttezza, è, dunque, palesemente da attribuire ad un errore.

E. 9

Ciò detto, nemmeno questa Corte ha creduto, su questo punto, a DI 1. O meglio, non gli ha creduto fino in fondo, e cioè non gli ha creduto laddove egli ha tentato di attribuire a questa donna un ruolo predominante dovuto ad una sua maggior esperienza e miglior abilità nella materia. Al riguardo, si danno, qui, per riprodotte le considerazioni dei primi giudici, citate al consid. 5 di questa sentenza, a cui ci si limita ad aggiungere che una certa professionalità nel delinquere è evidenziata anche dal fatto che, ben prima della pretesa entrata in scena di _____, AP 1, per rubare, non ha esitato a recarsi sino in Svizzera interna, avendo, peraltro, cura di scegliere una zona notoriamente ricca quale il Canton Zurigo. Infine, riguardo alle argomentazioni svolte in appello, la Corte non ha creduto che gli "attrezzi" trovati dagli inquirenti nella vettura utilizzata da AP 1 non fossero suoi: non è, infatti, verosimile che chi passa le frontiere per rubare assuma il rischio di farlo con attrezzi evidentemente collegabili con tale attività se di questi attrezzi non fa nessun uso. Si rileva, comunque, che l'accertamento della presenza della donna nei furti indicati non diminuirebbe di un grammo la responsabilità di AP 1 ritenuto che, volendo seguire le dichiarazioni dell'appellante, si avrebbe, ad ogni modo, che, nei furti, i due hanno agito in modo paritario, altrimenti non si giustificerebbe la ripartizione del bottino in ragione di un mezzo ciascuno. La questione non cambierebbe nemmeno se si dovesse ammettere che

l'idea di venire in Ticino è stata della donna: in questo caso, infatti, AP 1 risponderebbe a pieno titolo di questi furti per avere liberamente e spontaneamente aderito al progetto, poi messo in atto. La questione si rivela essere, dunque, di lana caprina. Valore della refurtiva dei furti di cui ai punti 1.12 e 1.13 dell'AA

E. 10

Il valore della refurtiva è stato determinato in funzione delle dichiarazioni dei danneggiati contenute nell'AI 21 e nella documentazione ad esso allegata. Ad esse - peraltro, particolarmente dettagliate - l'appellante si è limitato ad opporre un generico "non ricordo perché sono malato e tossicomane" o un ancor più generico "non mi sembra che la refurtiva potesse valere tanto". Si tratta di argomentazioni evidentemente inidonee a togliere credibilità a quelle dei danneggiati. Nemmeno le considerazioni svolte in appello dal diligente difensore bastano a sovvertire tale giudizio. In particolare, il fatto che il valore della refurtiva dei furti commessi da AP 1 si aggirasse sempre tra i mille e i cinquemila franchi non esclude, evidentemente, che, in un'occasione, la "buona sorte" - o l'abilità nella scelta dell'obiettivo - gli abbia fatto trovare un bottino migliore. Nemmeno ha più valore l'argomentazione secondo cui non è credibile che ci si tenga in casa, senza particolari cautele, tanti oggetti di valore: già solo considerando la zona in cui è avvenuto il furto, è, al contrario, più che verosimile che in un appartamento si trovino molti oggetti di valore. Infine, nemmeno ha particolare pregio l'argomentazione secondo cui è escluso che AP 1 si sia impossessato del tappeto perché egli, di norma, rubava oggetti di piccole dimensioni ed esso esulava dall'"oggettistica classica" dei suoi furti: da un lato, non si sa quali dimensioni avesse il tappeto (trattandosi di un persiano di seta e fatto a mano, è ben verosimile che esso non fosse molto grande) e, d'altro lato, è ben conosciuto che un ladro d'appartamenti ruba tutto quanto di valore riesce a trovare. Anche questo, tuttavia, è un tema che lascia il tempo che trova. Infatti, se è vero che, di principio, l'entità della refurtiva ha un'influenza sulla commisurazione della pena, in concreto ciò non è avvenuto per quanto riguarda i due furti di cui trattasi poiché i primi giudici, per una questione legata al concorso retrospettivo, hanno considerato che i 4 furti commessi nel periodo antecedente la sentenza italiana del 14.6.2010 non potessero venire sanzionati (cfr. sentenza impugnata, consid VIII.4 in fine). Pertanto, anche su questo punto, l'appello è respinto. Aggravante dell'aver agito per mestiere

E. 11

Secondo la giurisprudenza, l'autore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo determinato, così come dall'entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l'attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116). Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una commissione ripetuta dei reati, l'intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione. In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2 ed., ad art. 139, n. 93). In secondo luogo, l'autore deve avere agito con l'intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile l'intenzione di derivare con una relativa regolarità dall'attività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che

l'autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l'unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117). Da ultimo l'autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l'ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n. 102).

E. 12

I primi giudici hanno ritenuto realizzata l'aggravante del mestiere sulla scorta delle seguenti considerazioni: "L'aggravante dell'agire per mestiere implica un'attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall'intento di garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 116, 119 IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335). La difesa ha contestato l'aggravante del mestiere asserendo che AP 1 ha, sin dal suo arrivo in Italia, lavorato come dipendente e questo almeno sino al 2011. A mente della difesa i furti pertanto non sono l'oggetto dell'attività principale di AP 1 ma sono episodi unici e sporadici mentre che la fonte di reddito dell'imputato e della sua famiglia derivava dall'attività lavorativa dell'imputato. Inoltre, secondo il difensore il modus operandi non denota particolare destrezza, non si tratta di un professionista del furto e anche la vendita della refurtiva era improvvisata. La Corte non ha potuto accogliere la tesi difensiva. AP 1 ha dimostrato di delinquere già da tempo. I primi furti da lui commessi in Svizzera risalgono infatti al 2007 e la pausa dalla sua attività delittuosa sul nostro territorio corrisponde al periodo di detenzione in Italia. Ha agito con reiterazione e perseveranza, commettendo in Ticino 11 furti (di cui uno nella forma del tentativo) sull'arco di due settimane. Il suo agire delittuoso, anche in questo caso, è cessato unicamente con l'arresto dell'imputato. AP 1 ha dedicato impegno ed energia in tale sua attività, tanto da riuscire a procurarsi un'autovettura intestata a un noto prestanome, da procacciarsi documenti falsi e da allacciare i necessari contatti con i ricettatori. Anche gli attrezzi rinvenuti in auto sono significativi del fatto che AP 1 non è affatto uno sprovveduto. Giova infatti porre attenzione al fatto che oltre ai consueti utensili di scasso (cacciaviti e piede di porco) nel veicolo condotto dall'imputato vi era anche acido per procedere al test metallo/oro, una piastra per l'analisi di metalli preziosi, guanti e lente di ingrandimento (cfr. AI 1). Tali considerazioni non possono che indicare che AP 1 ha fatto mestiere di furto. Peraltro, per dichiarazione dell'imputato e del difensore, AP 1 dal 2011 non ha una fissa dimora, non ha un lavoro e vive illegalmente in Italia solo grazie ad espedienti. Ne discende che il provento dei furti commessi non poteva che rappresentare una sua fonte reddito non solo accessorio, ma addirittura principale, per poter fare fronte al suo fabbisogno." (sentenza impugnata, consid. III.5., pag 16 e 17) A queste argomentazioni - totalmente condivise - si aggiunge che ad ulteriormente indiziare l'agire per mestiere dell'appellante concorrono le seguenti circostanze: - nel novembre 2007, AP 1 ha messo a segno un furto da cui ha ricavato una refurtiva di fr 18'633.-; - nel gennaio 2008, ha messo a segno due furti a Zurigo con una refurtiva complessiva di fr. 24'771.70; - nell'aprile 2013,

ha messo a segno 4 furti con una refurtiva complessiva di fr. 9'860.-; - nel novembre 2013, in una quindicina di giorni, egli ha messo a segno un numero importante (11) di furti che gli ha permesso di ottenere una refurtiva del valore complessivo di fr. 25'162.30 (fr. 29'162.30 se si considera la correzione di cui al punto 1.7 dell'AA). Tenuto conto della pausa forzata dovuta al periodo di detenzione in Italia, non vi possono essere dubbi - visto il numero di furti e l'entità della refurtiva - circa la realizzazione dell'aggravante del mestiere.

Commisurazione della pena

E. 13

maggio 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:

1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 22 mesi (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza 14 giugno 2010 della Corte d'appello di Milano.

1.3. Sono confermate, per il giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilite in prima sede.

2. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono interamente posti a carico di AP 1 e, per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato.

onorario fr. 2'464.15

spese fr. 253.00

totale fr. 2'717.15

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della Confederazione, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

E. 14

Procedendo alla commisurazione della pena, i primi giudici hanno considerato quanto segue: “ AP 1 ha operato in modo reiterato, entrando in Svizzera con il preciso e deliberato intento di commettere furti in appartamenti e agendo in quattro diversi Cantoni. Il suo agire si è protratto per un lasso di tempo relativamente lungo, la pausa temporale nella commissione di reati coincide infatti con il periodo di detenzione italiano, salvo poi tornare all’opera nel 2013 dove, sull’arco di pochi giorni, ha colpito ben undici abitazioni. Egli ha dato prova di essere un professionista del furto muovendosi con disinvoltura negli ambienti malavitosi, procurandosi l’attrezzatura necessaria, l’autovettura intestata a un prestanome, un ricettatore a cui vendere la merce rubata, nonché il materiale necessario per verificare la qualità dei preziosi sottratti. La somma sottratta è elevata ma ben più significativo è il numero di casi, la frequenza, l’assiduità nel commettere i reati, e ciò anche considerato che il valore della refurtiva in realtà ha carattere puramente casuale, dipendendo dagli oggetti che si trovano negli appartamenti. Il movente è puramente egoistico, ha agito per mero scopo di lucro e al fine di procurarsi una facile entrata economica. Ha agito senza scrupoli, non facendosi problemi a commettere furti nelle abitazioni, introducendosi nel luogo dove una persona dovrebbe sentirsi al sicuro violando così l’intimità delle vittime. In un’occasione egli si è introdotto nell’abitazione nonostante vi fosse una persona, circostanza che ne dimostra la spregiudicatezza. Le ristrettezze economiche nelle quali si trovava non possono essere considerate un fatto giustificativo, d’altro canto egli ha perso il lavoro nel 2011 e da allora si trovava in Italia in una situazione di illegalità e ciò unicamente per una sua scelta. La colpa di AP 1 è anche grave in quanto, colpito da una pesante condanna di otto anni di detenzione, dopo che le autorità italiane gli hanno concesso la possibilità di scontare la pena in una comunità dandogli in questo modo l’occasione di rifarsi una vita, egli sceglie di violare tale affidamento, allontanandosi dalla comunità, ricominciando a consumare cocaina e a delinquere. La condanna italiana doveva essere un monito, che lui però non ha colto scegliendo deliberatamente di proseguire sulla via dell’illegalità. 3. A suo favore la Corte ha ritenuto la buona collaborazione con gli inquirenti, nella misura in cui praticamente tutti i reati qui ritenuti sono stati ammessi. La Corte ha inoltre tenuto conto, in termini di sensibilità alla pena, che una volta espiata la sanzione in Svizzera, AP 1 dovrà terminare la pena italiana di 3 anni e 9 mesi, prima di poter tornare, come da lui sostenuto, in _____, così come il difficile trascorso e la malattia di cui è affetto. 4. Secondo l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. AP 1 ha delinquitto sull’arco di diversi anni, il primo episodio risale al 2007, si tratta di un furto avvenuto nel Canton Zurigo. Vi sono poi tre episodi nel 2008, due a Zurigo e uno a Nidwaldo. Tali reati sono stati commessi in epoca precedente la sentenza italiana del 14.6.2010 che ha condannato l’imputato a una pena detentiva di 8 anni. La Corte, dovendo pronunciare una pena parzialmente aggiuntiva, a fronte di un’importante condanna reclusiva, ha considerato che i quattro episodi citati non possono venire concretamente sanzionati. 5. Tenuto conto di tutto quanto precede, considerato il concorso di reati e la pluralità di beni giuridici lesi, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di 22 mesi deduzione fatta del carcere preventivo sofferto.” (sentenza impugnata, consid. VIII.2 - 5, pag 22-24) Questa Corte condivide in toto le argomentazioni svolte dai primi giudici e le fa proprie. Parimenti, condivide l’opinione della prima Corte secondo cui, tenuto conto sia

delle circostanze legate ai reati di cui risponde sia delle circostanze legate all'autore, adeguata alla colpa di AP 1 è la pena detentiva di 22 mesi.

E. 15

Giusta l'art. 42 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Tuttavia, se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all'estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

E. 16

In concreto, è evidente che nella vita di AP 1 non si ritrovano circostanze particolarmente favorevoli che permettano la sospensione della pena, nonostante la pesante condanna subita nel 2010. Al riguardo, si citano, ancora una volta, le pertinenti considerazioni dei primi giudici: " AP 1 ha un precedente importante e ha dimostrato di non lasciarsi di certo impressionare dalla pena detentiva pronunciata nei suoi confronti. Egli ha infatti delinquito in Svizzera nonostante fosse ricercato in Italia per terminare di spiare la pena residua, organizzando tale sua attività procurandosi documenti falsi ed un mezzo di trasporto. Non può neppure essere ignorato che la pena che AP 1 deve spiare in Italia é la conseguenza del fatto che, concessagli l'occasione di cambiare vita risolvendo i problemi di tossicodipendenza, l'imputato è fuggito dalla comunità alla quale era stato affidato per tornare sulla strada a ricominciare ad abusare di stupefacenti e a commettere reati. Non solo egli a ripreso a delinquere ma lo ha fatto con un'intensità preoccupante, in pochi giorni ha infatti commesso ben undici furti fermandosi solo perché arrestato. Per quanto concerne i piani futuri non vi è alcuna traccia concreta agli atti delle intenzioni millantate dall'imputato, ovvero dell'asserita volontà di tornare al più presto in libertà per stare con suo figlio e per ritornare nel suo paese. La sua situazione personale non è mutata e le ragioni che, conformemente alle sue dichiarazioni, lo hanno spinto a delinquere, e meglio la separazione dalla moglie, l'assenza di un lavoro, la malattia della quale soffre, sono elementi tutt'ora presenti così che non sussistono le solide garanzie di non reiterazione necessarie. Pertanto, a fronte di un siffatto comportamento non si può che concludere all'assenza totale di circostanze favorevoli e di conseguenza la pena detentiva di 22 mesi è interamente da spiare." (sentenza impugnata, consid IX.2, pag 25 e 26) Anche su questo punto, dunque, l'appello è respinto. Tassazione della nota di onorario dell'avv. DI 1

E. 17

Le spese per la difesa d'ufficio sono assunte dallo Stato. La nota professionale 13.10.2014 dell'avv. DI 1 (doc. dib. d'appello 1) è stata approvata soltanto in parte. Anzitutto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5a del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1), la tariffa oraria esposta (fr. 250.-/ora) si giustifica unicamente per le prestazioni effettuate il 20 aprile 2014 (domenica di Pasqua). Per le altre prestazioni, ritenuto come il caso non presentasse particolari difficoltà né in fatto né in diritto, la tariffa oraria è stata ridotta a fr. 180.-/ora (cfr. art. 4 cpv. 1 del citato Regolamento). Inoltre: - sono state stralciate le spese per l'apertura e la chiusura dell'incarto poiché il dossier era già stato aperto dall'avvocato che ha patrocinato l'imputato fin dall'inizio dell'inchiesta e le relative spese di apertura e archiviazione sono già state riconosciute dai primi giudici (./ fr. 50.-); - il tempo esposto per la presenza al dibattimento di appello (stimato in 2 ore) è stato adeguato alla durata effettiva dell'udienza e riportato ad 1 ora (./ 1 ora). Ne discende una decurtazione complessiva della nota professionale di fr. 1'169.20 (fr. 1'119.20 per l'onorario e fr. 50.- per le spese). Inoltre, ritenuto come l'imputato non sia domiciliato in Svizzera, le prestazioni a lui fornite sono esenti da IVA (cfr. art. 8 cpv. 1 LIVA; cfr., pure, sentenza CRP 60.2011.204 del 5 luglio 2011 consid. 3.5). La nota dell'avv. DI 1 è, pertanto, stata approvata limitatamente a complessivi fr. 2'717.15 (corrispondenti a fr. 2'464.15 di onorario e fr. 253.- di spese). Sulla tassa di giustizia e sulle spese

E. 18

Visto l'esito dell'appello, si conferma l'attribuzione degli oneri processuali a carico di AP 1 effettuata in prima sede. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, perciò, posti integralmente a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP) e, per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato. Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP; 22, 40, 42, 47, 49, 50, 51, 139, 144, 186 e 252 CP; 95 cpv. 1 e 96 cpv. 2 LCStr; 115 cpv. 1 lett. a LStr; nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza, ritenuto che, in assenza di impugnazione, i dispositivi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3 e 4 della sentenza 13 maggio 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato: 1.1. AP 1, oltre che di ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta guida senza autorizzazione, ripetuta guida senza assicurazione per la responsabilità civile, falsità in certificati e infrazione alla LF sugli stranieri, è dichiarato autore colpevole di: 1.1.1. ripetuto furto aggravato, consumato e tentato per avere, nel periodo tra novembre 2007 e il 29 novembre 2013, in diverse località del Canton Ticino, a Zurigo, Nidwaldo e Basilea Città, sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, in 19 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo di refurtiva, in parte recuperata, pari a 82'588.80. 1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 22 mesi (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza 14 giugno 2010 della Corte d'appello di Milano.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.